

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE **REGOLAMENTO ORGANICO**

ARTICOLO 1 – AFFILIAZIONE

1) Finalità dell'affiliazione – Le Società le Associazioni Sportive ed i Centri di Aggregazione Sociale (di seguito Società) che intendono praticare attività sportiva nell'ambito della F.I.B. devono essere affiliate per una delle specialità previste dall'art. 2 dello Statuto. L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno fermi restando i requisiti di cui al successivo punto 3).

2) Dipendenza tecnica e disciplinare – Le Società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.B. alla quale sono assoggettate dal punto di vista tecnico e disciplinare.

3) Requisiti per l'affiliazione – Per ottenere l'affiliazione, le Società debbono essere regolarmente costituite ai sensi di legge, rette da uno statuto approvato dall'organo societario o associativo competente ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto FIB.

ARTICOLO 2 – DOMANDA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1) Modulo - Per ottenere la prima affiliazione alla F.I.B. le Società devono presentare apposita domanda, compilando in ogni sua parte ed in cinque copie, tutte munite della firma del Presidente e di almeno due Dirigenti autorizzati ad assumere impegni nei confronti della Federazione, il modulo viene rilasciato, a richiesta della Società interessata, dal Comitato Provinciale o dal delegato Provinciale o dal Comitato Tecnico Territoriale competente con riferimento alla specialità prescelta.

Apposito modulo, da compilare secondo le modalità più sopra descritte, verrà rilasciato anche per le domande di riaffiliazione. Qualora nella Provincia non siano presenti, poiché non ancora costituiti, né il Comitato Provinciale né il Delegato Provinciale, la Società interessata potrà richiedere il modulo di prima affiliazione al Comitato Regionale o al Delegato Regionale territorialmente competente.

In assenza del Comitato Regionale e del Delegato Regionale, la Società interessata si dovrà rivolgere direttamente alla Segreteria **Generale** che, nel trasmettere i moduli di affiliazione, indicherà l'Organo federale periferico più vicino al quale rivolgersi, inviando allo stesso copia della comunicazione.

2) Documenti da allegare - Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto sociale, che deve prevedere **espressamente** l'accettazione **delle norme e dei principi** contenuti nello Statuto della F.I.B.. Inoltre, a norma dell'articolo 3 dello Statuto della F.I.B., qualora la Società interessata sia costituita nella forma di società di capitali, il relativo statuto sociale dovrà espressamente prevedere il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva **dilettantistica**;

c) elenco dei dirigenti sociali con i relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti;

d) indicazione dell'eventuale disponibilità di impianti.

Ogni modifica dello statuto sociale dovrà essere comunicata alla segreteria federale e depositata unitamente al verbale di assemblea che l'ha approvata. Detta modifica diverrà esecutiva nei confronti della Federazione solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

3) Competenza del Comitato Provinciale o Delegato Provinciale e del Comitato Tecnico Territoriale - Le domande di affiliazione o di riaffiliazione devono essere presentate al Comitato Provinciale, o al Delegato Provinciale o al Presidente del Comitato Tecnico Territoriale competente per territorio, salvo per le eventualità di cui al precedente punto 1), **ultimi due capoversi** unitamente alla documentazione richiesta. Il Presidente dell'Organo territorialmente competente provvede all'inoltro delle domande di affiliazione e/o di riaffiliazione, debitamente firmate, **al Comitato Regionale che provvederà alla trasmissione** alla Segreteria **Generale** della F.I.B.

4) Termini – Le domande di prima affiliazione possono essere inoltrate all'Organo Federale periferico individuato ai sensi dei precedenti punti 1) e 3), in qualsiasi periodo dell'anno. Le domande di riaffiliazione devono pervenire al predetto Organo dal 1 settembre al 31 dicembre. Eventuale ritardo comporterà una maggiorazione della quota di riaffiliazione secondo quanto previsto al successivo punto 5).

5) Quota di affiliazione e di riaffiliazione - L'importo della quota annuale di affiliazione e di riaffiliazione, **stabilito dal Consiglio Federale e reso noto di anno in anno** dalla F.I.B. con apposito comunicato, dovrà essere versato dalla Società interessata sul conto corrente postale intestato alla F.I.B. e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla domanda di affiliazione o riaffiliazione **e trasmessa al Comitato Regionale che provvederà ad inviarla alla Segreteria Generale** ai sensi del precedente punto 3). La ritardata presentazione della domanda di riaffiliazione comporterà le seguenti conseguenze:

- **una maggiorazione del 10% se la domanda viene presentata entro 60 giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 4);**
- **una maggiorazione del 30% oltre tale termine entro i 180 giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 4);**
- decorsi i termini di cui sopra, la Società **si intenderà cessata dall'appartenenza alla F.I.B. ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;**
- ogni successiva richiesta di ammissione, se accolta, **equivarrà a nuova affiliazione e sarà,** di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

ARTICOLO 3 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1) Competenza del Consiglio Federale - L'accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione è di competenza del Consiglio Federale, per delega del Consiglio Nazionale del Coni.

2) Comunicazione dell'accettazione - Dell'avvenuta accettazione delle domande di affiliazione e riaffiliazione viene data comunicazione, mediante trasmissione agli Organi federali periferici competenti ed alle Società interessate, delle copie di rispettiva pertinenza del modulo di affiliazione o di riaffiliazione munito del visto di ratifica.

3) Ricorso avverso la mancata accettazione - La mancata accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione viene **comunicata** alla Società ed all'Organo Federale periferico competente, individuato ai sensi dell'articolo 2 del presente **Regolamento**, unitamente alla relativa motivazione. Contro la mancata accettazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del Coni ai sensi dell'art. 3 comma 7 dello Statuto federale.

4) Destinazione dei moduli di affiliazione – Le cinque copie della domanda di prima affiliazione o di riaffiliazione, in regola con le disposizioni di cui al precedente articolo 2, saranno così destinate:

- una conservata nell'archivio della F.I.B.;
- una trasmessa al Comitato Regionale competente per territorio;
- una trasmessa al Comitato Provinciale o Delegato Provinciale competente per territorio;
- una trasmessa al Comitato Tecnico Territoriale competente per territorio;
- una trasmessa alla Società interessata.

ARTICOLO 4 - DOVERI DELLE SOCIETÀ

1) Osservanza delle norme federali - Con l'atto di affiliazione o di riaffiliazione le Società si impegnano e sono tenute per sé e per i propri tesserati alla osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

2) Particolari impegni - In particolare, le Società sono tenute a:

- a) non partecipare, inibire ai propri giocatori la partecipazione e non concedere i propri impianti ad attività boccistica non autorizzata dagli Organi della F.I.B., adoperandosi affinché tale divieto non venga violato ed impegnandosi a denunciare agli Organi competenti le eventuali trasgressioni;
- b) assicurare ai propri giocatori la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle gare federali;
- c) mettere a disposizione della Federazione, compatibilmente con l'assolvimento delle proprie esigenze sociali, gli impianti di cui dispone per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate, anche se organizzate da altre Società **affiliate**;
- d) accettare qualsiasi decisione, deliberazione, e disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta e, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 49 dello Statuto Federale, dal promuovere l'intervento di qualsiasi altro **soggetto estraneo** alla F.I.B.. In particolare le Società ed i loro componenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere censure agli Organi Federali o alle persone che li rappresentano; le Società hanno facoltà' di presentare ricorsi e reclami solamente nei casi, nei termini e con le modalità previsti dai Regolamenti Federali;
- e) mettere a disposizione della Federazione e dei suoi Organi i giocatori richiesti per la preparazione e la partecipazione a manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale in Italia ed all'Estero;
- f) sorvegliare che la divisa di gara dei propri giocatori sia conforme alle disposizioni previste dai regolamenti federali;
- g) fare sì che sulla divisa di gara non siano apposti denominazioni o distintivi diversi da quelli sociali, o da quelli autorizzati dalle norme disciplinanti le sponsorizzazioni emanate dalla Federazione;
- h) notificare ai propri componenti, eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico impegnandosi a farle osservare;
- i) accogliere **con cortesia** e tutelare i dirigenti federali di ogni grado, gli ufficiali di gara, ed i giocatori ospitati prima, durante e dopo le manifestazioni da esse organizzate e comunque da **svolgersi** sui propri campi di gara, impegnando i propri dirigenti ad attuare tutti i provvedimenti necessari al regolare svolgimento delle stesse;
- l) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da esse organizzate; adoperarsi affinché i propri dirigenti, giocatori, tecnici, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti mantengano ovunque un contegno sempre corretto e disciplinato;
- n) corrispondere con gli Organi Centrali della F.I.B. tramite il competente Organo Periferico;
- o) notificare tempestivamente alla F.I.B., tramite il competente Organo periferico, ogni eventuale variazione della documentazione relativa alla propria affiliazione o riaffiliazione depositata presso gli archivi della F.I.B.. Tali variazioni diventano esecutive ed entrano in vigore a livello nazionale unicamente in seguito all'avvenuta approvazione da parte del **Consiglio Federale**;

p) ogni società si impegna a far svolgere, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposite assemblee alle quali hanno diritto di partecipare tutti i propri atleti maggiorenni al fine di eleggere il rappresentante degli stessi ed il suo sostituto alle assemblee provinciali e regionali della F.I.B.. Analogamente dovrà essere fatto per i tecnici societari. Ove una società, alla data del 31 dicembre abbia tesserato un solo atleta o un solo tecnico avente diritto di voto, questo sarà di diritto il rappresentante degli atleti o dei tecnici di quella società alle assemblee federali provinciali e regionali.

Entro la stessa data ogni società dovrà comunicare tramite il Comitato Provinciale o Tecnico Territoriale al proprio Comitato Regionale il nominativo del rappresentante degli atleti e dei tecnici al proprio interno. Ad ogni effetto di cui al presente Regolamento il rappresentante degli atleti e quello dei tecnici eleggono domicilio presso la sede della società.

ARTICOLO 5 – SEDE E DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ

1) **Sede** - Ogni Società deve avere una propria sede sociale dove svolge l'attività sportiva da dichiarare sul modulo di affiliazione o riaffiliazione. Ogni eventuale variazione, che dovrà essere comunicata anche al CONI per le opportune variazioni al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, avrà effetto nei confronti della Federazione solo dopo l'avvenuta comunicazione alla Segreteria **Generale**.

2) **Scelta della denominazione** - Le Società possono liberamente scegliere la propria denominazione, salvo l'indicazione di associazione dilettantistica sportiva senza fine di lucro e quanto più oltre disposto.

3) Il Consiglio Federale della F.I.B. non accetterà domande di prima affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione così simile a quella di altra Società affiliata da poter ingenerare confusione.

4) Il Consiglio Federale non accetterà domande di prima affiliazione da parte di Società che nella propria denominazione rechino il nome di una persona vivente a meno che non sia la ragione sociale di una ditta di cui è autorizzato l'utilizzo.

5) Il Consiglio Federale non accetterà domande di affiliazione da parte di Società la cui denominazione non sia conforme all'etica sportiva.

ARTICOLO 6 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONE DI SOCIETÀ AFFILIATE

1) Definizioni

a) Cambiamento di denominazione sociale

Per "cambiamento di denominazione sociale" si intende l'integrale modificazione della denominazione o l'inclusione o la soppressione di riferimenti della stessa a organizzazioni di carattere nazionale o a ditte e prodotti di qualsiasi tipo, ferma la precedente natura giuridica.

Non è considerato cambiamento di denominazione sociale, e pertanto non soggetto a quanto specificato ai punti 3), 4) e 5) del presente articolo:

- lo spostamento delle parole che compongono la denominazione;
- l'aggiunta, la soppressione o la variazione del nome della città' o comunque della località ove ha sede la Società.;

In tali casi le modifiche possono essere apportate annualmente, al momento della riaffiliazione ed a seguito della trasmissione della delibera sociale che le ha determinate, direttamente dalla Segreteria **Generale** con procedura d'ufficio;

b) Fusione di due o più Società affiliate e fusione per incorporazione.

Per "fusione di due o più Società affiliate" si intende la confluenza di due o più Società affiliate aventi la propria sede nella stessa Regione in un nuovo sodalizio retto da un nuovo statuto sociale, da un Consiglio Direttivo di nuova elezione. **Alla Società viene riconosciuta la maggiore anzianità e la migliore posizione sportiva acquisita** dalle Società partecipanti alla fusione, indipendentemente dalla denominazione sociale prescelta dal nuovo sodalizio.

Nell'ipotesi di "fusione per incorporazione" il soggetto incorporante conserva, senza alcuna variazione, la denominazione, l'anzianità federale ed il Consiglio Direttivo. In entrambi i casi i tesserati degli affiliati che si sono fusi o che sono stati incorporati restano vincolati rispettivamente per il nuovo affiliato o per quello incorporante. Non sono ammesse fusioni tra società che abbiano contratto debiti nei confronti della Federazione.

2) Deliberazione.

I mutamenti di cui sopra devono essere deliberati dalle Società interessate con le modalità previste dai rispettivi statuti sociali.

3) Approvazione federale e modalità per ottenerla

I mutamenti di cui al presente articolo divengono efficaci nell'ambito federale solo se approvati dal Consiglio Federale, cui spetta l'accertamento del rispetto delle norme di cui sopra e, nei casi di fusione, l'accertamento dell'assenza di ogni pendenza di carattere amministrativo nei confronti della F.I.B. e di tutte le Società affiliate da parte delle Società che partecipano alla fusione. Per ottenere l'approvazione dei mutamenti di cui al punto 1) del presente articolo la o le Società interessate devono presentare la richiesta al Consiglio Federale accompagnata da:

- la copia della delibera dell'organo sociale statutariamente competente a decidere il mutamento richiesto, nonché la copia dello statuto sociale modificato in caso di cambio di denominazione o del nuovo statuto in caso di fusione;
- la ricevuta del pagamento della tassa federale prescritta.

4) Decorrenza notifica ed effetti dell'approvazione federale

L'efficacia nell'ambito federale dei mutamenti deliberati dalle Società ed approvati dal Consiglio Federale decorre dall'inizio della stagione agonistica dell'anno che segue quello in cui è stata **approvata** la richiesta. L'approvazione del Consiglio Federale viene **comunicata con l'indicazione dei termini di efficacia**, direttamente alle Società interessate e viene resa nota agli Organi **competenti** mediante comunicato ufficiale entro trenta giorni dalla relativa delibera del Consiglio Federale.

L'approvazione federale determina:

- il mantenimento di tutti i diritti federali acquisiti, ivi compresa l'anzianità;
- la cessazione di tutte le Società partecipanti alla fusione **o della sola Società incorporata**, con la perdita di tutti i diritti federali da loro acquisiti;
- il divieto di utilizzazione delle denominazioni sociali abbandonate nei casi di cambio della denominazione o di fusione, nell'anno solare da cui decorre la validità del provvedimento;
- l'obbligo delle società interessate di comunicare ai propri giocatori tesserati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione, l'avvenuto mutamento sociale e l'approvazione stessa.

5) Posizione dei giocatori - I giocatori tesserati per le Società che hanno dato luogo alla fusione possono, entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente punto 4), chiedere di trasferirsi ad altra Società, rispettando le modalità per i trasferimenti previste dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 7 – CESSAZIONI

1) Le Società cessano di appartenere alla F.I.B. **nei casi elencati all'art. 4 dello Statuto Federale:**

2) Le cessazioni di appartenenza alla F.I.B. devono essere **deliberate** dal Consiglio Federale, ad eccezione di quella previste alla lettera d) dello stesso articolo 4).

Avverso i provvedimenti previsti dall'Art. 4 lettera d) dello Statuto è ammesso ricorso ai sensi del comma 2 del citato articolo.

3) I tesserati per Società che hanno cessato di appartenere alla F.I.B. hanno la facoltà di trasferirsi e di tesserarsi per altre Società affiliate senza alcun termine di scadenza e senza presentazione di nulla osta purché **al momento della richiesta di nuovo**, tesseramento **facciano espressa menzione della** Società di provenienza che ha cessato di appartenere alla F.I.B..

4) Se il trasferimento avviene durante l'anno sportivo, il giocatore non può partecipare alla stessa **competizione** già iniziata con la Società che ha cessato **di appartenere alla F.I.B.**

ARTICOLO 8 – REQUISITI GENERALI

1) Fanno parte della **F.I.B.** le persone fisiche di cui all'art.5 dello Statuto, con le modalità disposte dal comma 2) del medesimo articolo.

L'attività dei soggetti appartenenti alla Federazione è disciplinata dal **Consiglio Federale** il quale ne stabilirà le modalità di partecipazione degli atleti, **stilando** annualmente una lista di atleti per la qualifica di Alto Livello, **sulla base** dell'attività espletata e dei risultati conseguiti nell'anno precedente dagli stessi atleti.

2) Possono tesserarsi **come atleti per** una delle specialità della F.I.B. **soggetti** di ambo i sessi residenti in Italia di età compresa tra quelle previste per ciascuna categoria federale, **in possesso dell'idoneità prevista dalle norme in materia di "tutela sanitaria per gli sportivi" che non abbiano subito provvedimenti di radiazione dagli organi di giustizia della F.I.B. di altra Federazione sportiva Nazionale, di Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva del CONI. Per quanto riguarda gli atleti extracomunitari, si applicano le norme in materia di disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri emanate dal CONI.**

I tesserati di sesso femminile partecipano all'attività federale alle stesse condizioni dei tesserati di sesso maschile. Nei Regolamenti di ciascuna specialità possono essere previste particolari norme per l'attività femminile.

La Federazione ha la facoltà di chiedere l'esibizione di documenti comprovanti i requisiti richiesti, soprattutto per ciò che concerne l'età, all'atto del primo tesseramento.

3) I giocatori tesserati per la F.I.B. devono essere dilettanti, rispettando in ciò le norme emanate dal C.I.O. e dal CONI.

ARTICOLO 9 – CATEGORIE

1) I giocatori sono suddivisi nelle seguenti categorie, maschili e femminili: A1- A-B-C-D- Allievi (Under 18)- Ragazzi (Under 14)- Esordienti (Under 11).

2) La ripartizione nelle diverse categorie può essere effettuata anche con criteri di merito e di età a seconda di quanto stabilito dalle norme tecniche della specialità di appartenenza.

ARTICOLO 10 – QUALIFICHE PARTICOLARI

1) **Azzurri** – Acquisiscono tale qualifica i giocatori tesserati alla F.I.B. che abbiano partecipato a competizioni internazionali ufficiali secondo le norme dell'apposito Regolamento. Essi mantengono, ai fini dell'attività federale, la categoria acquisita per età o per merito sportivo.

2) **Over 60** – Acquisiscono tale qualifica tutti i giocatori tesserati alla F.I.B. che abbiano compiuto i 60 anni.

3) Under 23 – Appartengono a questa qualifica i giocatori non più rientranti nella categoria Allievi (Under 18) fino all'anno agonistico in cui compiono 23 anni.

ARTICOLO 11 – PUNTEGGI, PASSAGGI E ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA

I punteggi che vengono attribuiti ai giocatori, in relazione ai risultati da loro conseguiti e i criteri che regolano i passaggi di categoria sono fissati dalle norme tecniche di specialità.

ARTICOLO 12 – TESSERAMENTO

1) Finalità del tesseramento – Per svolgere attività federale i giocatori ed i dirigenti di Società devono essere muniti del cartellino della F.I.B. valido per l'anno sportivo in corso, rilasciato a richiesta della Società di appartenenza. Con il tesseramento il giocatore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.

2) Requisiti per il tesseramento – Il tesseramento dei giocatori avviene esclusivamente tramite le rispettive Società di appartenenza; per i minori è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la potestà parentale. Una Società non può richiedere nuovi tesseramenti o rinnovi sino a quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione. Parimenti una Società non può richiedere il tesseramento di giocatori vincolati ad altre Società.

3) Caratteristiche e validità del tesseramento – Il tesseramento è annuale e può essere richiesto in qualsiasi periodo dell'anno. All'atto del tesseramento viene consegnato il cartellino che viene compilato ogni anno meccanicamente a cura della Federazione. Particolari caratteristiche dello stesso permettono di individuare il tesserato, di distinguere la categoria e la Società di appartenenza, nonché di accertare l'anno sportivo di validità anche ai fini assicurativi.

4) Quota di tesseramento – Il cartellino viene rilasciato dietro versamento di una quota annuale, il cui importo è fissato di anno in anno dal Consiglio Federale.

5) Per quanto riguarda il tesseramento degli atleti extracomunitari, si applicano le norme previste in materia di disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri emanate dal CONI.

ARTICOLO 13 – OPERAZIONI DI TESSERAMENTO

Le operazioni di tesseramento si svolgono annualmente nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

ARTICOLO 14 – VINCOLO SOCIALE E RINNOVO DEL TESSERAMENTO ALLA SCADENZA

Con il rilascio del cartellino il giocatore assume nei confronti della Società un vincolo che scade il 30 settembre, termine dell'anno agonistico.

ARTICOLO 15 – TRASFERIMENTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO SOCIALE

I trasferimenti prima della scadenza del vincolo sociale possono essere richiesti nei seguenti casi:

- a) *Per cambiamento di denominazione sociale o di sede della società per cui il giocatore è tesserato;*
- b) Per documentata impossibilità a svolgere attività sportiva federale nell'ambito della società di appartenenza per motivi eccezionali. In quest'ultimo caso l'autorizzazione viene concessa dal Consiglio Federale.
- c) Per cambio di residenza per motivi familiari, di studio o di lavoro.
- d) Per accordo fra la Società di appartenenza ed il tesserato a conclusione dei Campionati Nazionali di Società di serie.

ARTICOLO 16 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI

1) Con il proprio tesseramento alla F.I.B., oltre agli obblighi di cui all'articolo 8 dello Statuto Federale, gli atleti assumono l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti Federali, le persone e le decisioni degli Arbitri, le Società affiliate, i loro Dirigenti e Atleti, e verso il pubblico presente alle manifestazioni agonistiche. Con la firma del cartellino l'atleta si impegna a partecipare alle attività sportive regolate dalla F.I.B..

2) In particolare **con la firma del cartellino** gli atleti si impegnano a:

a) partecipare unicamente alle competizioni boccistiche autorizzate dalla F.I.B., rispettandone il relativo regolamento;

b) partecipare a competizioni **in Italia organizzate da altri Enti e all'estero organizzata da altre Federazioni o Enti**, solo quando tale partecipazione sia preventivamente e di volta in volta autorizzata dalla **F.I.B.** su richiesta degli interessati con le modalità previste dai Regolamenti di ciascuna specialità;

c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta e dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla F.I.B.. Essi non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere censure agli Organi Federali, alle persone che li rappresentano o agli Arbitri;

d) accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Arbitri durante le manifestazioni. Gli eventuali reclami devono sempre essere inoltrati per il tramite delle Società di appartenenza nei casi, nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti Federali e dai Regolamenti delle manifestazioni e comunque sempre in forma disciplinata e corretta;

e) tenere un comportamento **conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine nonché di correttezza morale e materiale**;

f) presentarsi alle manifestazioni ed agli allenamenti cui vengono convocati dai competenti Organi Federali, segnalando tempestivamente le eventuali assenze dovute a giustificati motivi;

g) vestire in ogni competizione la divisa da gioco prevista dai regolamenti federali.

Gli obblighi di cui sopra vengono assunti all'atto del primo tesseramento per la F.I.B. e permangono **anche** nelle more del rinnovo del tesseramento.

Con il tesseramento **alla** F.I.B. gli atleti partecipano a pieno diritto all'attività federale.

ARTICOLO 17 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

1) Il tesseramento cessa **nei casi previsti dall'art. 9 comma 2) dello Statuto Federale**.

ARTICOLO 18 – DIRIGENTI FEDERALI

1) Sono Dirigenti Federali tutti coloro che ricoprono cariche e incarichi federali **negli organi e negli organismi previsti dall'art. 15 dello Statuto, fatta eccezione per gli organi Assembleari e la Segreteria Generale**.

2) I Dirigenti Federali **entrano a far** parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina **e** fino alla cessazione del mandato, per qualsiasi causa essa avvenga.

ARTICOLO 19 – DIRIGENTI SOCIALI

1) Sono Dirigenti Sociali quelli annualmente **indicati** dalla Società sul modulo di affiliazione o riaffiliazione **ed** in possesso della tessera F.I.B. per dirigente sociale.

2) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della loro Società sino al momento in cui cessa la loro carica o l'affiliazione della loro Società alla F.I.B..

ARTICOLO 20 - ARBITRI, TECNICI, ISTRUTTORI E MEDICI

1) Fanno parte della Federazione gli Arbitri, gli Istruttori, i Tecnici societari e Tecnici federali che abbiano tale titolo ai sensi del Regolamento arbitrale e del Regolamento degli Istruttori e Tecnici che stabiliscano anche l'inquadramento e l'attività degli stessi. I suddetti Regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.

Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro inquadramento e per il periodo in cui rimangono nei rispettivi ruoli, secondo le modalità previste dai citati Regolamenti.

2) I Tecnici societari e federali che risultano dagli atti federali entrano a far parte della FIB tramite il loro tesseramento attraverso un soggetto affiliato per i primi e direttamente dalla FIB per i secondi. Detti Tecnici verranno inseriti in uno speciale albo che sarà custodito dalla **Segreteria Generale**.

3) Fanno parte della F.I.B. i medici federali nominati dal **Consiglio Federale**.

ARTICOLO 21 – PRESIDENTI ONORARI E SOCI D'ONORE

1) Possono essere nominati Presidenti onorari coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio **olimpico** la carica di Presidente della F.I.B.

2) Possono essere nominati soci d'onore coloro che hanno acquisito eccezionali benemeritenze nello sport delle bocce a livello nazionale o internazionale.

3) I Presidenti onorari e i Soci d'onore entrano a far parte della F.I.B. dal momento della loro nomina.

ARTICOLO 22 – REQUISITI

1) Per ricoprire le cariche **e gli incarichi** federali che si acquisiscono per elezione o per nomina, occorrono i requisiti previsti all'art. 12 dello Statuto.

2) Se, ad elezione o nomina avvenuta, venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti o se uno di essi venga successivamente a mancare, il Dirigente decade dalla carica. E' compito della Segreteria **Generale** effettuare gli opportuni accertamenti e comunicarne **l'esito** al Consiglio Federale.

ARTICOLO 23 – INCOMPATIBILITÀ

1) Per ciò che concerne i Dirigenti Federali vigono le incompatibilità previste all'art. 14 dello Statuto stesso.

ARTICOLO 24 – DOVERI

1) I Dirigenti Federali e Sociali, gli Arbitri, i Tecnici federali, i Tecnici societari e gli Istruttori, sono tenuti ad osservare nei reciproci rapporti, tanto sui campi di gara che fuori, un comportamento civile e cortese. Essi devono inoltre rispettare e far rispettare lo Statuto ed i Regolamenti Federali ed accettare, eseguire e far eseguire le disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

ARTICOLO 25 – TESSERE DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI

1) A cura della Segreteria **Generale** viene rilasciata ai Dirigenti Federali degli Organi Centrali ed ai Presidenti dei Comitati Regionali una tessera personale di riconoscimento, che dà diritto al libero ingresso **a tutte le** manifestazioni boccistiche **che si svolgono** sul territorio nazionale.

2) **A cura della Segreteria Generale viene rilasciata, altresì, ai dirigenti sociali di cui al precedente articolo 19 una tessera personale.**

3) I Presidenti dei Comitati Regionali su richiesta potranno rilasciare ai Dirigenti degli Organi Periferici di loro spettanza analoga tessera personale di riconoscimento che dà diritto al libero ingresso alle manifestazioni boccistiche sul proprio territorio.

ARTICOLO 26 – TESSERE SOCIALI

1) **A cura dei Comitati Provinciali, su richiesta delle Società, viene rilasciata una tessera Sociale FIB a tutti i Soci degli Affiliati**, previo versamento della quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 27- ASSEMBLEA NAZIONALE:TIPO, CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO, COMMISSIONE VERIFICA POTERI, CANDIDATURE

1) **Tipo-** In conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto, l'Assemblea Nazionale delle Società può essere Ordinaria o Straordinaria.

2) **Convocazione** - L' **Assemblea Nazionale Ordinaria è indetta** dal Consiglio Federale alle scadenze di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto e convocate dal Presidente Federale con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 dello stesso articolo 16, con avviso a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento della stessa ai partecipanti di diritto di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo citato.

Per gli invitati indicati dalla Presidenza Federale **non sono previste formalità di convocazione.**

L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dall'Organo di volta in volta competente con le modalità e termini previsti dallo Statuto.

Di ogni convocazione di Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria deve essere tempestivamente preavvisata la Segreteria Generale del C.O.N.I.

La data e le modalità di svolgimento della Assemblea Nazionale Ordinaria sono fissate dal Consiglio Federale e ne deve essere data comunicazione agli affiliati a mezzo di comunicati stampa.

3) **Ordine del giorno** - Viene predisposto dal Consiglio Federale e deve prevedere come argomenti fondamentali, nelle assemblee nazionali ordinarie, la relazione sull'organizzazione generale e lo svolgimento delle attività delle varie discipline, nonché l'elezione alle cariche federali.

I Delegati possono chiedere che vengano posti in discussione argomenti non previsti dall'ordine del giorno **comunicato**, a condizione che la richiesta, in forma scritta, motivata e **firmata** da almeno 20 Delegati, pervenga alla Segreteria **Generale** a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea e che quest'ultima, all'inizio dei lavori, esprima parere favorevole all'inserimento in calce all'ordine del giorno degli argomenti proposti.

4) **Commissione Verifica Poteri** - Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie e **Straordinarie**, la Corte Federale si costituisce, in Commissione Verifica Poteri ai sensi dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto.

La Commissione è composta dai membri della Corte Federale e presieduta dal Presidente della Corte.

Non possono essere membri della Commissione candidati alle cariche federali.

In tale caso essi vengono sostituiti dai membri supplenti della Corte **ovvero in caso di impedimento di questi da soggetti nominati dal Consiglio Federale.**

La Commissione è assistita dal Segretario Generale della Federazione e si avvale per il proprio funzionamento del personale della Segreteria.

La Commissione ha il compito di controllare e verificare la documentazione relativa alle elezioni e vigila affinché le operazioni elettorali siano correttamente adempiute, e che altresì siano rispettate le norme dello Statuto e del presente Regolamento relative a:

- validità e consistenza del potere di voto dei Delegati, convocati e presenti all'Assemblea;
- candidature, incompatibilità ed eleggibilità dei candidati.

Qualora la Commissione riscontri irregolarità durante le operazioni elettorali, la stessa **dovrà** invitare gli uffici e gli organi federali interessati e responsabili a correggerle in tempo utile. Perdurando le stesse, la Commissione è tenuta a farne denuncia in Assemblea ovvero, se riscontrate ad Assemblea conclusa, alla Segreteria **Generale.**

5) Candidature - Per concorrere alle cariche federali, le candidature, devono essere presentate secondo quanto disposto dall'articolo 13 dello Statuto e sottoscritte dai rappresentanti degli Affiliati, atleti e Tecnici, che risultano in regola rispettivamente con affiliazione e tesseramento.

La Segreteria **Generale**, verificate le candidature, le trasmette alla Commissione Verifica Poteri, che provvede ad includere i nominativi dei candidati nelle liste elettorali. Nell'ipotesi di mancanza di candidati alla Presidenza Federale, il Segretario Generale informerà il CONI; successivamente sarà la Giunta Nazionale del CONI a decidere in merito all'eventuale Commissariamento della Federazione.

La Commissione Verifica Poteri formula la lista dei candidati a Consiglieri Federali per specialità in rappresentanza degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.

ARTICOLO 28 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI COSTITUZIONE ASSEMBLEA

1) Commissione Verifica Poteri - La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi con almeno sei ore di anticipo rispetto all'orario della prima convocazione dell'Assemblea. Essa ha il compito di verificare l'identità, e la qualifica dei Delegati ammessi all'Assemblea Nazionale, la cui lista nominativa è stata depositata e sottoposta a controllo presso la Segreteria **Generale.** La Commissione provvede inoltre al conteggio dei Delegati presenti, rilasciando agli stessi il documento che attesti il loro diritto di partecipazione. I nominativi del Presidente e dei Componenti della Commissione, nonché il luogo e l'**orario di riunione della** stessa, vengono comunicati dalla Segreteria **Generale** con le disposizioni organizzative relative alle Assemblee.

2) Costituzione dell'Assemblea - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, se all'ora stabilita dall'avviso di convocazione è stato registrato il minimo di presenze richieste dall'articolo 17 punto 1) dello Statuto. In ogni caso il Presidente della Commissione Verifica Poteri, al raggiungimento **del quorum costitutivo assembleare**, redige un verbale della forza assembleare, **ove detto quorum non fosse stato raggiunto allo scadere dell'orario di convocazione, a cura del Presidente verrà redatto un verbale negativo. Il verbale sarà consegnato al Presidente Federale cui spetta l'apertura di detta Assemblea .**

ARTICOLO 29 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DELEGHE, VOTI

1) Diritto di partecipazione - Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale i **sogetti** elencati all'articolo 16 dello Statuto. Partecipa **altresì** il rappresentante designato **appositamente** dal C.O.N.I.. Possono essere inoltre invitati, ad esclusivo giudizio della Presidenza Federale, le Autorità, i Rappresentanti della Stampa.

2) Diritto di rappresentanza – Gli aventi diritto al voto sono rappresentati all'Assemblea Nazionale, dai Delegati di ogni specialità eletti dalle Assemblee Regionali nella quantità assegnata dal Consiglio Federale **alla singola Regione**.

Le eventuali indisponibilità a presenziare all'assemblea da parte dei Delegati devono essere comunicate ai Comitati Regionali nelle cui Assemblee sono stati eletti.

In tal caso il Presidente del Comitato Regionale competente provvede alla sostituzione dei Delegati con i supplenti già designati dall'elezione dandone immediata comunicazione alla Segreteria **Generale**.

L'elenco nominativo dei Delegati e dei relativi supplenti, **ordinato secondo il numero di preferenze ricevute** quale risulta dai verbali delle Assemblee Regionali tenutesi nell'anno successivo alla disputa dei giochi olimpici, deve essere reso noto con comunicato ufficiale diramato dalla Segreteria **Generale** unitamente alla convocazione di ogni Assemblea Nazionale. **Il delegato dura in carica per il quadriennio olimpico sempre che mantenga i requisiti di eleggibilità. Può essere rieletto.**

Il Delegato ammesso alla sostituzione acquisisce per tale Assemblea i diritti del Delegato assente e sostituito che, a sostituzione avvenuta, in nessun caso può essere reintegrato nei propri diritti per tale assemblea. Tali sostituzioni dovranno essere immediatamente segnalate dalla Commissione Verifica Poteri al Presidente dell'Assemblea.

La funzione di Delegato **di Società cessa alla scadenza del quadriennio olimpico**.

3) Deleghe e voti – Ogni delegato ha diritto ad un voto e non può rilasciare delega. La Commissione Verifica Poteri, previa identificazione ed accertamento **del** diritto di partecipazione, rilascia tessere diverse per l'ammissione all'Assemblea che differenziano i Delegati delle tre specialità agonistiche aventi diritto di voto, nonché i delegati degli affiliati rispetto a quelli dei tecnici e degli atleti.

ARTICOLO 30 - DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) Direzione

a) Presidente dell'Assemblea –

Il Presidente Federale in carica o uscente, o, in sua assenza, il vicepresidente vicario, dichiara aperta l'Assemblea e comunicato il numero dei voti presenti in sala, invita i Delegati all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

Tale elezione viene effettuata per alzata di mano oppure, in caso dubbio, con votazione per appello nominale.

b) Il Presidente dell'Assemblea ha i seguenti compiti:

- regolare la procedura nello svolgimento degli argomenti inclusi nell'ordine del giorno;
- stabilire la forma di votazione per ogni argomento
- concedere e togliere la parola a quanti **intendano** intervenire o **intervengano** sugli argomenti in discussione, fissando il numero e la durata massima degli interventi;
- accettare, unificare o respingere mozioni d'ordine **ponendole** in discussione dopo averne fissato l'ordine di precedenza;
- proclamare gli eletti dall'Assemblea;
- convalidare la rispondenza del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi;
- dichiarare, **una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, chiusa l'Assemblea.**

2) Vice Presidente, Segretario e Scrutatori

L'Assemblea procede inoltre all'elezione di un Vice Presidente, di un Segretario e **dei componenti della Commissione Scrutinio la quale deve essere composta da un** minimo di tre scrutatori; tali elezioni hanno luogo con le stesse modalità adottate per il Presidente dell'Assemblea. Nelle Assemblee **elettive** Nazionali la Commissione Scrutinio è formata dai componenti della Corte

Federale secondo quanto previsto dall'art.17 **punto** 3 dello Statuto federale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza od impedimento.

Il Segretario è incaricato di redigere il verbale.

La Commissione Scrutinio ha, in particolare, il compito di conteggiare e comunicare al Presidente dell'Assemblea l'esito delle votazioni effettuate per scrutinio palese o per scheda segreta, verbalizzandone i risultati.

3) Conduzione dell'Assemblea

a) **Discussione dell'ordine del giorno** - Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea hanno facoltà di prendere la parola su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, purché **ne facciano** richiesta al Presidente dell'Assemblea. prima dell'inizio della discussione ed il richiedente sia stato inserito nella distinta degli oratori, **della quale viene data lettura prima dell'inizio della discussione dal** Presidente dell'Assemblea. Iniziata la discussione, il Presidente può dare la parola a chi non è iscritto in tale distinta per la presentazione di mozioni **dordine afferenti** l'argomento in discussione.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea concedere una sola replica alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la controreplica al relatore. Il Presidente dell'Assemblea, prima di passare ad altro argomento dell'ordine del giorno, deve mettere ai voti le mozioni presentate, per iscritto, da almeno 20 Delegati al tavolo della Presidenza nel corso della discussione. Il Presidente dell'Assemblea può dichiarare decaduti gli ordini del giorno e le mozioni superate da precedenti discussioni provvedendo inoltre ad unificare quelli di contenuto simile.

b) **Sospensione ed aggiornamento dell'Assemblea** - È facoltà del Presidente dell'Assemblea sospendere i lavori della stessa, **ove ne ravvisi la necessità**. Il Presidente può inoltre aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non sia stata esaurita la discussione dell'ordine del giorno nelle giornate previste dalla convocazione.

c) **Varie** – All'inizio dei lavori, **su espressa richiesta** del suo Presidente, l'Assemblea si pronuncia sull'inserimento nell'ordine del giorno degli eventuali argomenti richiesti nei termini e con le modalità previste dal presente **Regolamento Organico**.

d) **Disciplina** - Il Presidente dell'Assemblea può proporre **all'Assemblea l'allontanamento temporaneo** dall'aula di chiunque turbi intenzionalmente lo svolgimento dei lavori o commetta atti contrari **alle norme** di correttezza. Resta impregiudicato il diritto di voto.

e) **Votazioni** - I sistemi di votazione previsti in Assemblea sono: per alzata di mano e controprova, per appello nominale, per scheda segreta. La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche "ad honorem". Di norma il Presidente adotta il sistema di votazione per alzata di mano. Nei casi dubbi, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Delegati presenti in aula, esige la votazione per appello nominale. Per argomenti di particolare importanza o delicatezza, su proposta **avanzata** da almeno un terzo dei presenti **aventi diritto al voto**, il Presidente dell'Assemblea adotta la votazione per scheda segreta. Le deliberazioni **vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti eccezion fatta per le modifiche statutarie e per la proposta di scioglimento della Federazione**.

f) **Elezioni** – Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazioni per scheda segreta e in cabina. Per tali votazioni devono essere osservate le seguenti modalità:

- cabine ed urne devono essere sistemate nella sala ove si svolge l'Assemblea o in un locale attiguo;
- al momento dell'ingresso in cabina vengono consegnate ai votanti le schede, controfirmate dagli scrutatori. Sulle schede debbono essere riportati i nominativi dei candidati .

Resta fermo il principio che per ogni carica l'elezione viene effettuata con apposita scheda e che la stessa viene riposta in apposita urna, le votazioni potranno aver luogo anche con sistemi elettronici, purché, ad insindacabile giudizio del Presidente dell'assemblea, sia garantita la regolarità e la segretezza della votazione.

Per l'elezione alla carica di Presidente occorre riportare voti favorevoli nella misura indicata all'art. **19** comma 3) dello Statuto.

Per le elezioni alle cariche federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti

Per le elezioni dei componenti degli Organi Collegiali sono eletti membri effettivi i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti precede in graduatoria il più anziano di età.

g) **Verbale dell'Assemblea** – Viene compilato dal Segretario dell'Assemblea con l'assistenza del Presidente, che deve controfirmarlo, garantendone l'autenticità. Al verbale devono essere allegati i documenti compilati dalla Commissione Verifica Poteri, i verbali di scrutinio relativi a tutte le votazioni per appello nominale e per scheda segreta, e le mozioni e gli ordini del giorno presentati per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Il verbale viene redatto e controfirmato pagina per pagina dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, con allegati i documenti originali e rimane depositato presso l'archivio federale.

ARTICOLO 31 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, ORDINE DEL GIORNO, CANDIDATURE, COMMISSIONE VERIFICA POTERI, COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) **Convocazione** - L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, con le modalità previste per quella Ordinaria, nei casi previsti dallo Statuto.

2) **Ordine del giorno** - L'ordine del giorno è limitato unicamente agli argomenti che hanno determinato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nessun altro argomento può essere introdotto.

3) **Candidature** - Valgono le stesse norme previste per le Assemblee Ordinarie.

4) **Commissione Verifica Poteri** - Nelle Assemblee Straordinarie elettive vale quanto previsto per le Assemblee Ordinarie.

5) **Costituzione dell'Assemblea** - Valgono le stesse norme previste per le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 18 comma 2 lett.d) dello Statuto.

ARTICOLO 32 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, DELEGHE, VOTI, DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Valgono le stesse norme previste per le Assemblee Ordinarie eccezion fatta per le maggioranze richieste **per lo scioglimento della Federazione e per le modifiche allo Statuto di cui rispettivamente** agli articoli 55 e 56 dello Statuto.

ARTICOLO 33 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

1) **Modifiche dello Statuto** – Si applica quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto.

2) **Scioglimento della Federazione** – Si applica quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto.

ARTICOLO 34 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1) **Elezione** - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 18, 19 dello Statuto. I Vice Presidenti sono eletti a norma dell'articolo 20 comma 4 dello Statuto dal Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva al suo insediamento.

2) Durata della carica ed eventuali sostituzioni - Il Presidente resta in carica per l'intero quadriennio olimpico. La durata dell'incarico è ridotta quando vi è decadenza prima del termine del ciclo olimpico per dimissioni o per assenza da impedimento definitivo; ugualmente ridotta è la durata dell'incarico del Presidente, o dei Vice Presidenti subentrati durante il ciclo olimpico, cessando comunque tali incarichi al termine del ciclo in corso.

Le dimissioni del Presidente Federale, la contemporanea decadenza per dimissioni o altri motivi della metà più uno dei membri del Consiglio Federale prima del termine del ciclo olimpico implicano la decadenza e la successiva sostituzione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e degli altri dirigenti eletti e nominati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 dello Statuto.

3) Compiti e prerogative del Presidente - Il Presidente Federale:

- rappresenta la Federazione a tutti gli effetti a termini di Statuto nei rapporti con Enti pubblici o privati;
- convoca, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto, **le Assemblee**, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della Consulta di cui all'articolo 25 dello Statuto, fissandone l'ordine del giorno;
- firma gli atti federali o ne delega la firma ed esercita il controllo su tutti gli Organi ed Uffici della Federazione, eccezion fatta per gli Organi di Giustizia Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- **solo** in casi di estrema urgenza e **con giustificato motivo, può assumere** provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, sottoponendo le relative deliberazioni a ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
- ha la facoltà di partecipare a qualsiasi riunione degli altri Organi della Federazione ad eccezione delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed a quelle degli Organi di Giustizia. Parimenti ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della **Consulta i tesserati**, i dirigenti della Federazione **e qualsiasi soggetto** la cui presenza sia, di volta in volta, ritenuta necessaria **ovvero utile** all'espletamento dell'ordine del giorno;
- è il diretto responsabile del patrimonio della Federazione, del quale risponde nei confronti del Consiglio Federale, dell'Assemblea e del C.O.N.I.;
- è responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea del funzionamento generale della F.I.B.;
- rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali.

4) Consegne - Al momento della cessazione dalla carica il Presidente e/o i Vice Presidenti uscenti devono dare le consegne degli archivi federali, degli atti amministrativi e di ogni bene della Federazione al nuovo Presidente entro quindici giorni dalla data delle elezioni, alla presenza di un rappresentante del C.O.N.I. e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o suo delegato revisore, che controfirmano i verbali di consegna.

ARTICOLO 35 - CONSIGLIO FEDERALE

1) Composizione - Il Consiglio Federale è composto oltre che dal Presidente Federale, dai Consiglieri eletti **con le modalità di** cui agli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto. Partecipa di diritto alle sue riunioni il Segretario **Generale** della Federazione.

2) Durata in carica ed eventuali sostituzioni Il Consiglio Federale dura in carica per il quadriennio olimpico in cui è stato eletto, salvo decadenza anticipata per:

- dimissioni o **impedimento definitivo** del Presidente Federale;
- dimissioni **della metà più uno** dei suoi Consiglieri;

Nei casi di cui sopra il Consiglio Federale è rinnovato in conformità alle disposizioni statutarie.

Per le sostituzioni rese necessarie per qualsiasi motivo di un numero di membri pari o inferiore alla metà si applica quanto previsto all'articolo 20 punto 5) dello Statuto.

3) Attribuzioni del Consiglio Federale - Il Consiglio Federale ha tutti i poteri e le prerogative di cui all'articolo 20 dello statuto Federale, ed in particolare:

- procede alle designazioni e nomine di propria competenza;
- approva il bilancio preventivo, **le relative variazioni e il bilancio d'esercizio**,
- vigila che i programmi delle specialità non superino i limiti di spesa previsti,
- stabilisce data, sede ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dallo Statuto, e predispose le relazioni per l'Assemblea **stessa**;
- emana il **Regolamento Organico** e gli altri regolamenti federali;
- determina la durata, i compiti ed i poteri dei Commissari nominati ai sensi dell'art.20 punto 4 dello Statuto;
- delibera sulle proposte specifiche di natura tecnico-organizzativa avanzate da ciascun Comitato Tecnico di Specialità;
- istituisce Commissioni o conferisce incarichi ritenuti necessari per esigenze programmatiche, funzionali ed organizzative della Federazione, fissandone composizione, attribuzioni e durata;
- assegna ad ogni regione e per ogni specialità, in base al numero degli affiliati relativo all'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea elettiva, il numero di Delegati alle Assemblee Nazionali, secondo quanto previsto dall'art.16 comma 3) dello Statuto.

4) Riunioni - Il Consiglio Federale è convocato per iniziativa del Presidente almeno 4 volte all'anno, nella sede e nella data da lui stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma. **La seduta di insediamento del Consiglio, deve avvenire entro 15 giorni dall'elezione del Presidente.**

Deve inoltre essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta motivata della maggioranza dei membri.

La convocazione del Consiglio Federale deve essere portata a conoscenza dei Componenti il Consiglio, dei Revisori dei Conti e degli eventuali invitati, unitamente all'ordine del giorno dei lavori, almeno 7 giorni prima della data di effettuazione. Nello stabilire l'ordine del giorno il Presidente deve tenere conto delle proposte formulate per iscritto dai Componenti il Consiglio Federale. L'elenco delle "varie" viene definito in apertura di seduta.

Il componente del Consiglio Federale che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario e decade automaticamente dalla carica salvi i casi di forza maggiore.

Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei suoi membri.

Non sono ammesse deleghe.

5) Votazioni - Le votazioni di norma sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano; per scheda segreta se richiesta da almeno 1/3 dei componenti presenti alla riunione. Le votazioni relative a persone fisiche saranno effettuate a scheda segreta, quando lo **richiedano** almeno **tre** tra i Consiglieri.

Tutte le delibere devono essere assunte a maggioranza **semplice** dei presenti.

6) Segretario del Consiglio Federale - Le funzioni di segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da funzionario operante nella Federazione da lui delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni, nei limiti della competenza della Segreteria **Generale**.

7) Deliberazioni - Comunicati – Verbali - Tutte le deliberazioni del Consiglio Federale devono essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

Il processo verbale della seduta viene registrato su apposito stampato limitatamente alle seguenti voci:

- a) presenze ed assenze giustificate o meno;
- b) ora di inizio e di chiusura con le eventuali sospensioni ed aggiornamenti;
- c) argomenti trattati con relative deliberazioni;
- d) dichiarazioni che i Componenti esplicitamente richiedono che siano riportate a verbale.

Sia le deliberazioni che le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del presente punto, verranno dettate dal Presidente o dal Componente richiedente al Segretario e redatte seduta stante dallo stesso.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Copia dello stesso è inviata dalla Segreteria **Generale** a tutti i Componenti del Consiglio ed il testo dello stesso si intende approvato se non pervengono alla Segreteria contestazioni entro quindici giorni dall'invio della stessa; in caso contrario esso deve essere oggetto di approvazione nella riunione che segue. In ogni caso le delibere assunte sono immediatamente esecutive. Esse sono rese pubbliche mediante affissione all'albo federale.

ARTICOLO 36 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1) Composizione - Ai sensi dell'articolo **22** dello Statuto, il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, da un consigliere eletto in rappresentanza degli atleti e dal consigliere in rappresentanza dei tecnici. I componenti del Consiglio di Presidenza vengono eletti dal Consiglio Federale nella prima riunione utile successiva all'Assemblea elettiva con votazione a scheda segreta. Funge da Segretario il Segretario **Generale** od un suo delegato.

2) Funzionalità e compiti - Il Consiglio di Presidenza viene convocato a mezzo raccomandata e/o telegramma dal Presidente con almeno tre giorni di preavviso ogni qual volta lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze funzionali ed ai programmi della Federazione.

Esso attua le delibere del Consiglio Federale, provvede a coordinare le attività delle specialità secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale e adempie agli obblighi di sua competenza previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente, può deliberare su questioni di carattere particolarmente urgente a condizione che, **tali** provvedimenti vengano ratificati dal Consiglio Federale nella prima riunione utile e **che copia dei relativi verbali vengano** trasmessi tempestivamente ai membri del Consiglio Federale.

ARTICOLO 37 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Composizione ed elezione - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, **da** due membri effettivi, e **da due** supplenti, eletti dall'assemblea **nazionale elettiva** nonché da due membri effettivi e da un membro supplente di nomina C.O.N.I.

Per concorrere alla carica dei Revisori dei Conti nazionale le singole candidature, devono essere inoltrate alla Segreteria **Generale** almeno 15 giorni prima dello svolgimento della **Assemblea nazionale** elettiva, allegando al momento della presentazione la documentazione attestante l'iscrizione all'albo dei Revisori contabili.

2) Durata della carica - I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. In caso di vacanza, per dimissioni o altro motivo, di uno o più membri effettivi o supplenti si applica il disposto dell'articolo **23 punto 4** dello Statuto. Qualora il componente dimissionario, effettivo o supplente, sia tra quelli nominati dal C.O.N.I. spetta allo stesso Ente provvedere alla sostituzione.

3) Attribuzioni - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla intera gestione economico-finanziaria della Federazione, secondo quanto previsto dagli artt. **23 e 24** dello Statuto. In caso di ispezione, deve essere redatto un verbale e data relazione scritta al Presidente Federale, che ne informa il Consiglio Federale. Il Collegio deve inoltre esprimere annualmente il proprio parere sul budget previsionale e sul bilancio di esercizio. Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti fanno fede sulla esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni. A tutte le riunioni degli Organi deliberanti possono partecipare senza diritto di voto i Revisori effettivi ai quali deve essere trasmessa la convocazione per conoscenza.

4) Riunioni – Deliberazioni - Validità – Comunicati - Verbali - Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente; la convocazione è **comunicata** dalla Segreteria **Generale** almeno venti giorni prima della riunione ed è trasmessa ai soli Membri effettivi che, se non disponibili, devono darne immediata notizia telegrafica alla Segreteria **Generale**, per permettere le sostituzioni con il supplente. Perché le deliberazioni siano valide, occorre siano presenti alla seduta almeno tre Componenti del Collegio, le stesse sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito registro, sottoscritte dagli intervenuti nonché con comunicazioni mediante lettera raccomandata alle parti interessate. In caso di vacanza per qualsiasi motivo tra i revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'Organo, effettuando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età **dal più anziano**.

ARTICOLO 38 - SEGRETERIA GENERALE

1) Ai sensi dell'articolo **26** dello Statuto, la Segreteria **Generale** è composta dagli uffici e servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi **elettivi** Centrali della Federazione.

2) La Segreteria **Generale** è retta dal Segretario **Generale**.

3) Il Segretario **Generale**, oltre che del buon funzionamento degli uffici della Federazione e dell'attuazione di quanto necessario all'organizzazione federale ed all'esecuzione delle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo, è in particolare responsabile:

- del funzionamento degli uffici amministrativi della Federazione;
- delle modalità gestionali e delle disposizioni amministrative stabilite dall'apposito regolamento federale nonché della conservazione dei documenti contabili ed amministrativi, che devono essere sempre a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- della gestione degli incassi e dei pagamenti;
- della diramazione dei Comunicati Ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione delle convocazioni e dei verbali relativi a sedute di Organi Federali centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale.

Il Segretario **Generale** partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza curando la redazione e la custodia dei relativi verbali nonché alle riunioni di Assemblee Nazionali.

4) Il Segretario **Generale** assiste altresì, personalmente o a mezzo di un funzionario di Segreteria a ciò delegato, alle riunioni di tutti gli Organi, Commissioni e Comitati Federali, ad esclusione degli Organi di Giustizia e di controllo, redigendo e custodendo i relativi verbali.

5) Il Segretario **Generale** non ha diritto di voto.

ARTICOLO 39 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

1) In conformità a quanto disposto dall'articolo **53 comma 2** dello Statuto, il Bilancio Federale è composto dal bilancio della sede nazionale **consolidato con** i rendiconti dei comitati periferici.

2) **Patrimonio** - Il Patrimonio della F.I.B. è costituito dai beni di cui all'art. 52 dello Statuto.

Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria **Generale** e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.B. senza specifica destinazione.

3) **Mezzi finanziari** - Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.I.B. si provvede con le entrate derivanti da:

a) contributi C.O.N.I. o di altri Enti pubblici o privati;

b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gara, multe e varie;

c) incassi di manifestazioni sportive o ad esse connesse;

d) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata previa delibera da parte del Consiglio Federale.

4) **Esercizio finanziario e Gestione contabile** - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base alla previsione dell'art. 53 dello Statuto e di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e **contabilità** federale.

ARTICOLO 40 - COMITATO TECNICO DI SPECIALITA'

1) **Durata in carica, decadenza ed eventuali sostituzioni** - Il Comitato Tecnico di Specialità **di cui all'art. 27 dello Statuto** dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere riconfermati, salvo decadenza anticipata del Consiglio Federale.

Nell'ipotesi di temporaneo impedimento del coordinatore, le sue **funzioni sono assunte** da un Consigliere Federale, appositamente nominato dal Presidente federale.

2) **Attribuzioni** - Il Comitato Tecnico di Specialità ha il compito di dare attuazione nell'ambito di ciascuna specialità alle delibere assunte dal Consiglio Federale.

Predisporre il Regolamento delle Competizioni e quello dei Giocatori per la rispettiva specialità agonistica di competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Propone inoltre le delibere ed i programmi di natura tecnico-organizzativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Vigila sulla realizzazione dei programmi tecnici approvati dal Consiglio Federale.

3) **Riunioni** - Il Comitato Tecnico di Specialità è convocato dalla Segreteria **Generale** su richiesta del coordinatore di specialità, previa autorizzazione del Presidente federale, almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei membri del Comitato oltre al Coordinatore.

4) **Votazioni e maggioranze** - Il Comitato Tecnico di Specialità adotta i provvedimenti mediante votazioni per alzata di mano a maggioranza dei presenti. In caso di parità numerica dei voti, prevale il voto del coordinatore di specialità o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 41 - LA CONSULTA DELLO SPORT PER TUTTI

La Consulta dello sport per tutti, presieduta dal Presidente federale, è formata dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente federale a mezzo comunicato ufficiale, inviato anche via posta elettronica almeno **15** giorni prima della riunione, con indicato l'ordine del giorno, luogo ed orario della riunione. Fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica amatoriale dello sport delle bocce sul territorio nazionale. Le riunioni della consulta dello Sport per Tutti sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei suoi membri.

ARTICOLO 42 - COMITATO TECNICO TERRITORIALE

Ai sensi dell'art.42 dello Statuto il Comitato Tecnico Territoriale **ove istituito** è composto da tre membri, Presidente, Vice presidente e Segretario ed è nominato annualmente dal Consiglio Federale.

1) Attribuzioni - Il Comitato Tecnico Territoriale ha il compito di dare attuazione nell'ambito di ciascuna specialità alle delibere assunte dal Consiglio Federale, in stretto coordinamento con i Comitati Provinciale e Regionale competenti per territorio.

Realizza i programmi di natura tecnico-organizzativa con il coordinamento del Comitato Regionale.

2) Il Consiglio Federale valutata la proposta del Comitato Tecnico Territoriale ha la facoltà di assegnare un contributo annuale per la realizzazione dei programmi suddetti attraverso il Comitato Regionale che vigilerà sulla corretta esecuzione dei programmi tecnici approvati dal C.F.

3) Riunioni - Il Comitato Tecnico Territoriale è convocato dal Presidente dello stesso anche su richiesta della maggioranza dei membri.

4) Votazioni e maggioranze - Il Comitato Tecnico Territoriale è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi membri, adotta i provvedimenti mediante votazioni per alzata di mano a maggioranza dei presenti. In caso di parità numerica dei voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 43 - CONSULTA REGIONALE SPORT PER TUTTI

La Consulta **regionale** dello sport per tutti in ambito del gioco delle bocce a carattere Regionale è formata dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Tecnici Territoriali, presieduta dal Presidente Regionale o da un suo delegato.

La Consulta predispone le iniziative per la diffusione sul territorio regionale dello sport delle bocce a livello amatoriale.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente Regionale a mezzo comunicato ufficiale, inviato anche via posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione, con indicato l'ordine del giorno, luogo ed orario della riunione. Fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica amatoriale.

Le riunioni della Consulta Regionale dello Sport per Tutti sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei suoi membri.

ARTICOLO 44 - COMITATI E COMMISSIONI

1) Ai sensi dell'articolo **43** dello Statuto, il Consiglio Federale ha la facoltà anche di istituire Comitati o Commissioni e conferire loro specifici incarichi per perseguire particolari fini istituzionali in campo tecnico-organizzativo.

2) I settori per i quali si ritiene indispensabile l'istituzione di un Comitato o di una Commissione, sono individuati nei seguenti:

- a) amministrativo;
- b) arbitrale;
- c) attività giovanile;
- d) **attività femminile**;
- e) stampa e promozione.

E' inoltre prevista l'istituzione della Commissione Nazionale Atleti Fib il cui regolamento verrà approvato dalla Giunta Nazionale Coni.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di istituire Comitati o Commissioni cui attribuire specifici incarichi per settori tecnici ed organizzativi non compresi nel suddetto elenco, ma ritenuti di particolare interesse per l'attività federale e delle specialità agonistiche.

3) I Dirigenti chiamati a presiedere o a fare parte dei Comitati e delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Federale, e la loro nomina è compatibile con qualunque altra carica ricoperta nell'ambito della Federazione.

4) I Comitati e le Commissioni rispondono direttamente del loro operato al Consiglio Federale, dal quale dipendono.

5) I Comitati e le Commissioni durano in carica un anno ed i loro membri possono essere riconfermati o revocati in caso di gravi inadempienze.

ARTICOLO 45 - NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE PERIFERICA

L'Organizzazione Federale periferica è articolata in Comitati Regionali e Comitati Provinciali, secondo quanto disposto negli articoli dal **28 al 41** dello Statuto. Nei soli casi di impossibilità di costituzione dei Comitati Regionali o Provinciali previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale o Provinciale ai sensi degli articoli **34 e 41** dello Statuto.

I Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali sono costituiti rispettivamente nei capoluoghi di Regione e di Provincia, salve le deroghe espressamente deliberate dal Consiglio Federale e la giurisdizione territoriale degli stessi si estende sul territorio che politicamente individua la Regione o la Provincia che fa capo a tale capoluogo.

Gli organi periferici vengono tra di loro distinti mediante una denominazione che alla sigla F.I.B. fa seguire la qualifica del Comitato, della Regione o della città capoluogo di Provincia (ad es.: F.I.B. - Comitato Regionale Sardegna, oppure F.I.B. Comitato Provinciale di Milano).

Nelle province di Trento e Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici **di** livello regionale.

ARTICOLO 46 - ASSEMBLEE REGIONALI

1)**Tipo** - Le Assemblee Regionali Ordinarie **possono essere ordinarie, straordinarie o elettive straordinarie.**

2)**Convocazione** - **L'Assemblea Regionale elettiva ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale entro i termini previsti dall'art. 28 dello Statuto Federale.**

Ogni convocazione deve essere inviata **per conoscenza** alla Segreteria **Generale** ed al Presidente Federale. Sedi, data ed orario delle Assemblee Regionali sono fissate dai Comitati Regionali in armonia con le esigenze funzionali e con quelle determinate dalle procedure elettorali.

3)Ordine del giorno - Viene predisposto dal Comitato Regionale. Nelle Assemblee **elettive** deve essere inserita l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale e l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale ed i relativi eventuali supplenti.

Nell'ordine del giorno debbono inoltre essere compresi gli argomenti richiesti dagli aventi diritto al voto con lettera raccomandata spedita al Comitato Regionale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Possono infine essere iscritti nella voce "Varie" gli argomenti che verranno depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.

4) Commissione Verifica Poteri - Viene costituita in ciascun Comitato almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ed è composta da tre membri che eleggono tra loro il Presidente e sono assistiti dal Segretario del Comitato. I membri di tale Commissione sono **nominati** dal Comitato tra i tesserati federali che non siano candidati a cariche elettive.

La Commissione si riunisce su invito del Presidente, controlla tutta la documentazione relativa alle elezioni e vigila che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente **Regolamento Organico** per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati presenti nelle liste ed alla sussistenza di eventuali incompatibilità. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme previste per l'Assemblea nazionale in quanto compatibili.

5) Candidature - Le candidature per le cariche dei Comitati Regionali devono essere presentate al Comitato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 secondo comma dello Statuto almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Le candidature devono avvenire attraverso la presentazione di una lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri che andranno a formare il comitato nel rispetto dei criteri di rappresentanza degli atleti e dei tecnici previsti dall'art. 16 d.lgs. 242/99. La lista preventivamente sottoscritta per accettazione dai candidati, deve essere presentata, ai sensi dell'art.13 comma secondo dello Statuto, dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, di Società aventi diritto al voto. Non saranno considerate valide liste che non abbiano tanti nominativi per quanti siano i posti in Consiglio o non rispettino la presenza proporzionale di atleti e tecnici. Nelle liste saranno indicati per ogni singola categoria i rispettivi supplenti. Sarà considerata valida anche la presenza di una sola lista. Viene eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di **voti tra due o più liste** si procederà ad un ballottaggio tramite l'indizione di una nuova Assemblea Regionale elettiva da parte del Consiglio Regionale entro i 15 giorni successivi allo svolgimento della precedente, e dovrà essere convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per raccomandata o con altro mezzo considerato equipollente almeno 20 giorni prima dell'effettuazione e trasmessa a tutti gli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Federale ai sensi dell'art.16 comma 3) dello Statuto assegna e comunica ad ogni **Comitato Regionale** almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione dell'Assemblea Regionale elettiva, il numero di delegati spettanti ad ognuna per l'Assemblea Nazionale. L'assegnazione viene effettuata dal medesimo Consiglio in proporzione al numero di Affiliati per singole specialità, e garantendo almeno la presenza di 2 Delegati per Regione.

Le singole candidature per l'incarico di Delegati di ogni singola categoria all'Assemblea Nazionale vengono presentate alla Commissione Verifica Poteri dai presenti con diritto di voto entro un'ora dall'inizio dell'Assemblea Regionale validamente costituita.

Vengono eletti Delegati all'Assemblea Nazionale coloro i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di Delegati assegnati dal Consiglio Federale ad ogni Regione.

A parità di voto viene eletto il candidato più anziano di età. Sono supplenti tutti gli altri che hanno ottenuto voti in ordine decrescente. A parità di voto subentra il più anziano di età.

I delegati durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

6) Costituzione - L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'avviso di convocazione **sono presenti la metà delle** Società affiliate aventi diritto al voto. Non è invece richiesto alcun quorum in seconda convocazione.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri, redige un verbale nel quale dà atto del numero delle Società aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma in merito ai compiti della Commissione Verifica Poteri si fa riferimento all'art. 27 del presente Regolamento Organico.

7) Partecipazione e rappresentanza - Deleghe – Voti - Per ciò che concerne il diritto di partecipazione e di rappresentanza, le deleghe ed i voti nelle Assemblee Regionali, vige quanto previsto all'art. 28 dello Statuto e dalle norme che seguono:

– la distinta ufficiale delle Società aventi diritto a voto ed il nominativo del legale rappresentante, del rappresentante degli atleti e di quello dei tecnici è resa pubblica a mezzo Comunicato Ufficiale emanato da ogni Comitato Regionale, contenente la lista delle Società affiliate che hanno maturato il diritto di voto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e successivamente aggiornato alla data di celebrazione dell'Assemblea.

Il Presidente di Società o il suo Delegato può rappresentare un'altra Società **della medesima Regione di appartenenza** così come previsto dall'art.28 commi 6) e 7) dello Statuto.

Il delegato dell'affiliato che intende partecipare all'Assemblea deve far pervenire prima dell'orario di convocazione previsto per l'Assemblea alla Commissione Verifica Poteri il foglio delega della Società che rappresenta, **regolarmente firmato dal Presidente.**

Il Delegato deve comparire tra i dirigenti risultanti sul modulo di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza o sulla rettifica della composizione del Consiglio Direttivo della stessa, giunta alla Segreteria del Comitato almeno 8 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Il rappresentante degli atleti e dei tecnici non può delegare altri alla presenza assembleare.

8) Elezioni - Il numero dei Consiglieri di ogni Comitato Regionale, eleggibili attraverso la presentazione di una lista è così definito:

- per le Regioni nelle quali vi sono fino a 25 società con diritto di voto: 4 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;

- per le Regioni nelle quali vi sono da 26 a 50 società con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;

- per le Regioni nelle quali vi sono oltre 50 società con diritto di voto: 8 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico, oltre 4 relativi supplenti.

Le liste dovranno contenere esattamente il numero di candidati secondo la suddivisione del **presente** comma.

Nei Comitati Regionali ove sono presenti più specialità agonistiche, **valgono le disposizioni di cui all'art. 31 comma 5 dello Statuto Federale.**

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più dei componenti della lista del Comitato Regionale subentrerà il supplente presente nella lista.

In caso di impedimento dei supplenti qualora la dimissione o decadenza di uno o più dei componenti della lista non sia superiore alla metà non si ha decadenza del Comitato **né** obbligo di integrazione dello stesso.

9) Direzione e conduzione dell'Assemblea – Vale ove compatibile, quanto disposto per le Assemblee Nazionali Ordinarie all'articolo 30 del presente **Regolamento Organico.**

10) Attribuzioni - L'Assemblea Regionale ha le attribuzioni di cui all'articolo **29** dello Statuto Federale.

11) Assemblee Regionali Straordinarie - L'assemblea Regionale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, nei casi indicati dallo Statuto con le modalità previste per quella Ordinaria. Per quanto non contemplato si fa riferimento all'Art.31 del presente Regolamento. ove compatibile

ARTICOLO 47 - PRESIDENTE REGIONALE

1) Il Presidente Regionale, è eletto ai sensi dell'art. 13 comma 2) dello Statuto ed ha i compiti, le prerogative e le funzioni attribuitegli dall'articolo **30** dello Statuto Federale.

Rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.B. nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Regionale, del funzionamento del Comitato medesimo, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

2) Il Presidente Regionale, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui all'articolo **30** dello Statuto risponde della gestione finanziaria, dei fondi da amministrare e della buona conservazione dei beni inventariati (mobili e macchine d'ufficio) e del materiale sportivo e organizzativo in dotazione **al Comitato**.

ARTICOLO 48 - COMITATI REGIONALI

1)**Costituzione** - I Comitati Regionali si costituiscono in conformità a quanto previsto dal punto 1) dell'articolo **31** dello Statuto, con giurisdizione, denominazione e rappresentanze di cui all'articolo **31** del presente **Regolamento Organico** per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al punto 3) dell'articolo **31** dello Statuto .

2)**Composizione e durata** – Vigge quanto disposto ai punti 5),6) e 7) dell'articolo 31 dello Statuto.

3)Funzionamento e compiti

*a)*I Comitati devono essere riuniti almeno quattro volte all'anno per iniziativa del Presidente nella sede e nella data da lui stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma; devono inoltre essere convocati **qualora** la maggioranza dei componenti **ne faccia richiesta scritta motivata**.

La convocazione deve essere portata a conoscenza dei componenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.

In tali riunioni hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri; le deliberazioni sono prese con maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. La riunione è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Assistono alle riunioni del Comitato Regionale con voto consultivo i rappresentanti delle Commissioni Regionali Tecniche ed Organizzative.

Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, verbale che viene conservato nell'archivio del Comitato.

b) I Comitati Regionali, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui al punto 3) dell'articolo **31** dello Statuto, assolvono compiti tecnici ed organizzativi che sono definiti da ciascuna specialità anche nei Regolamenti delle Competizioni e dei Giocatori. Esplicano funzioni di controllo **di natura sportiva ed amministrativa** sui Comitati Provinciali e **Tecnici Territoriali** della propria giurisdizione.

Il Comitato Regionale nel rispetto delle norme e delle direttive emanate dagli organi centrali **federali** ha la facoltà di proporre al Consiglio Federale l'istituzione di Comitati e Commissioni per conferire loro specifici incarichi per particolari fini istituzionali in campo tecnico organizzativo. I settori per i quali si ritiene indispensabile l'istituzione di un Comitato o di una Commissione, sono individuati nei seguenti:

- amministrativo;
- arbitrale;
- attività giovanile;
- **attività femminile;**
- programmazione e regolamentazione tecnica;
- stampa e promozione.

I Componenti sono proposti dal Comitato Regionale e nominati dal Consiglio Federale; la loro nomina è compatibile con qualunque altra carica ricoperta nell'ambito della Federazione, fatta eccezione per gli organi in cui è prevista l'incompatibilità.

Gli stessi rispondono direttamente del loro operato al Comitato Regionale dal quale dipendono. I Comitati e le Commissioni durano in carica un anno e i loro membri possono essere confermati.

c) trasmettono alla Segreteria Generale, la relazione programmatica ed il rendiconto da sottoporre al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità annualmente indicate dal Consiglio Federale stesso.

ARTICOLO 49 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1) Composizione - Ai sensi dell'articolo **32** comma 1) dello Statuto, il Consiglio di Presidenza Regionale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere designato nella prima riunione del Comitato Regionale. Funge da Segretario, il Segretario del Comitato Regionale.

2) Funzionalità e compiti - Il Consiglio di Presidenza Regionale viene convocato dal Presidente del Comitato Regionale ogni qual volta egli lo ritiene opportuno in relazione alle esigenze funzionali ed ai programmi del Comitato Regionale. Esso attua le delibere del Comitato Regionale, provvede a coordinare le attività delle specialità secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato Regionale, adempie agli obblighi di sua competenza previsti dallo Statuto.

Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme stabilite per il Consiglio di Presidenza Federale, ed i relativi richiami, di cui all'articolo 36 del presente **Regolamento Organico**.

ARTICOLO 50 - IL DELEGATO REGIONALE

1) Ai sensi dell'articolo **34** dello Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale per le Regioni in cui non sia possibile costituire un Comitato Regionale in virtù dell'articolo 31 punto 1) dello Statuto.

I fini del Delegato Regionale sono quelli di assicurare la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività federale. Egli risponde direttamente al Consiglio Federale.

2) L'incarico di Delegato Regionale ha durata quadriennale. Ogni anno il Delegato Regionale deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa gli esiti del proprio mandato, al fine di consentirgli di valutare il suo operato e di decidere circa le iniziative più appropriate da adottare per lo sviluppo dell'attività federale nella regione di riferimento.

3) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

ARTICOLO 51 - ASSEMBLEE PROVINCIALI

1) Tipo - In relazione a quanto previsto dall'articolo **36** dello Statuto, le Assemblee Provinciali Ordinarie possono essere **ordinarie elettive o straordinarie**.

2) Convocazione - L'Assemblea Provinciale è indetta dal Comitato Provinciale **nei termini e con le modalità nel citato art. 36 dello Statuto Federale.**

L'Assemblea Provinciale **ordinaria** elettiva, in seduta ordinaria, deve svolgersi entro il **20** gennaio dell'anno successivo alla disputa dei giochi olimpici.

Per gli invitati si procederà come per gli invitati delle Assemblee Nazionali.

Ogni convocazione deve essere inviata **per conoscenza** alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale di appartenenza.

Sedi, date ed orario delle Assemblee Provinciali sono fissate dai Comitati Provinciali in armonia con le esigenze funzionali e con quelle determinate dalle procedure elettorali che precedono le Assemblee Nazionali.

3) Ordine del giorno - Viene predisposto dal Comitato Provinciale. Nell'ordine del giorno devono inoltre essere compresi gli argomenti richiesti dagli aventi diritto al voto con lettera Raccomandata spedita al Comitato almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Possono infine essere iscritti nella voce "Varie" gli argomenti che verranno depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.

4) Commissione Verifica Poteri - Viene costituita in ciascun Comitato, almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ed è composta da tre membri che eleggono il Presidente e che sono assistiti dal Segretario del Comitato. I membri di tale Commissione sono scelti dal Comitato tra i tesserati di Società aventi diritto al voto.

La Commissione si riunisce su invito del Presidente; essa controlla tutta la documentazione relativa alle elezioni e vigila che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente **Regolamento Organico** per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati ed alla sussistenza di eventuali incompatibilità.

Nell'ipotesi di accertamento di eventuali irregolarità, si applica per analogia l'articolo 27 comma 4 ultimo capoverso del presente **Regolamento Organico**. I membri della Commissione Verifica Poteri non possono rappresentare la propria Società né essere candidati.

5) Candidature - Le candidature per le cariche dei Comitati Provinciali devono essere presentate alla Commissione con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 terzo comma dello Statuto almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Le candidature devono avvenire attraverso la presentazione di una lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri che andranno a formare il Comitato nel rispetto dei criteri di rappresentanza degli atleti e dei tecnici previsti dall'art. 16 d.lgs. 242/99. La lista preventivamente sottoscritta per accettazione dai candidati, deve essere presentata, ai sensi dell'art.13 comma secondo dello Statuto, dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici di Società aventi diritto al voto. Non saranno considerate valide liste che non abbiano tanti nominativi per quanti siano i posti in **Comitato** o non rispettino la presenza proporzionale di atleti e tecnici. Nelle liste saranno indicati per ogni singola categoria i rispettivi supplenti. Sarà considerata valida anche la presenza di una sola lista. Viene eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti si procederà ad un ballottaggio tra le **due o più** liste tramite l'indizione di una nuova Assemblea Provinciale elettiva da parte del Consiglio Provinciale entro i **30** giorni successivi allo svolgimento della precedente, e dovrà essere convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per Raccomandata o con altro mezzo considerato equipollente almeno **15** giorni prima dell'effettuazione e trasmessa a tutti gli aventi diritto al voto.

6) Costituzione - L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'avviso di convocazione sono presenti **la metà delle** Società affiliate aventi diritto al voto. Le Assemblee sono **comunque** valide in seconda convocazione. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri redige un verbale nel quale dà atto del numero delle Società aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comma in merito ai compiti della Commissione Verifica Poteri si fa riferimento all'art. 27 del presente Regolamento Organico.

7) Partecipazione e rappresentanza - Deleghe – Voti - Per ciò che concerne il diritto di partecipazione e di rappresentanza, le deleghe ed i voti nelle Assemblee Provinciali vige quanto previsto dall'articolo **36** dello Statuto e dalle norme che seguono:

– la distinta ufficiale delle Società aventi diritto a voto è resa pubblica a mezzo Comunicato Ufficiale emanato da ogni Comitato Provinciale, contenente la lista delle Società affiliate che hanno maturato il diritto di voto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e successivamente aggiornato alla data di celebrazione dell'Assemblea.

Il Presidente di Società o il suo Delegato può rappresentare un'altra società.

Il Delegato dell'Affiliato che partecipa all'Assemblea deve far pervenire alla Commissione Verifica Poteri prima dell'orario di convocazione previsto per l'Assemblea stessa, il foglio di delega della Società che rappresenta, regolarmente firmato dal Presidente.

Il Delegato deve comparire tra i Dirigenti risultanti sul modulo di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza o sulla rettifica della composizione del Consiglio Direttivo della stessa, giunto alla Segreteria del Comitato almeno 8 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Il rappresentante degli Atleti e Tecnici non può delegare altri alla presenza assembleare.

8) Elezioni - Il numero dei Consiglieri di ogni Comitato Provinciale, eleggibile attraverso la presentazione di una lista è così definito:

per le Province nelle quali vi sono fino a 25 società con diritto di voto: 4 Consiglieri, di cui almeno un atleta e un tecnico oltre 3 relativi supplenti;

- per le Province nelle quali vi sono da 26 a 50 società con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;

- per le Province nelle quali vi sono oltre 50 società con diritto di voto: 8 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico, oltre 4 relativi supplenti.

Le liste dovranno contenere esattamente il numero di candidati secondo la suddivisione del comma precedente.

Nei Comitati Provinciali ove sono presenti più specialità agonistiche **valgono le disposizioni di cui all'art. 39 comma 3 dello Statuto Federale.**

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più dei componenti della lista del Comitato Provinciale subentrerà il supplente presente nella lista.

In caso di impedimento dei supplenti qualora la dimissione o decadenza di uno o più dei componenti della lista non sia superiore alla metà non si ha decadenza del Comitato né obbligo di integrazione dello stesso.

9) Direzione e conduzione dell'Assemblea – Ove compatibile v quanto disposto per le Assemblee Nazionali Ordinarie.

10) Attribuzioni - L'Assemblea Provinciale ha le attribuzioni di cui all'articolo **37** dello Statuto Federale.

ARTICOLO 52 - ASSEMBLEE PROVINCIALI STRAORDINARIE

L'Assemblea Provinciale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, nei casi indicati dallo Statuto con le modalità previste per quella Ordinaria. Per quanto non contemplato si fa riferimento all'Art.31 del presente Regolamento **Organico**.

ARTICOLO 53 - PRESIDENTE PROVINCIALE

1) Il Presidente Provinciale è eletto ai sensi dell'art.13 comma 3) dello Statuto ed ha i compiti, le prerogative e le funzioni attribuitegli dall'articolo **38** dello Statuto Federale.

Rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.B. nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Comitato Provinciale, del funzionamento del Comitato medesimo, nei confronti dell'Assemblea, del Comitato Regionale e del Consiglio Federale

2) Il Presidente Provinciale risponde al Comitato Regionale della buona conservazione dei beni inventariali (mobili e macchine d'ufficio) e del materiale sportivo e organizzativo in dotazione.

ARTICOLO 54 - COMITATI PROVINCIALI

1) **Costituzione**- I Comitati Provinciali si costituiscono in conformità a quanto previsto dal punto 1) dell'articolo **39** dello Statuto, con giurisdizione, denominazione e rappresentanza di cui all'articolo 45 del presente **Regolamento Organico**, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al punto 2) dell'articolo **39** dello Statuto.

2) **Composizione e durata** - Vigge quanto disposto ai punti 3),4) e 5) dell'articolo **39** dello Statuto.

3)Funzionamento e compiti -

a) I Comitati devono essere riuniti almeno quattro volte all'anno per iniziativa del Presidente nella sede e nella data da ivi stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma. Devono inoltre essere convocati su richiesta scritta motivata della maggioranza dei componenti.

La convocazione deve essere portata a conoscenza dei componenti, unitamente all'Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.

In tali riunioni hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri; le deliberazioni sono prese con maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. La riunione è valida se sono presenti più della metà più uno dei componenti. Assistono alle riunioni del Comitato Provinciale con voto consultivo i rappresentanti delle Commissioni Provinciali Tecniche ed Organizzative.

Di ogni riunione viene redatto un Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, verbale che Viene conservato nell'archivio del Comitato.

b) I Comitati Provinciali, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui al punto 2) dell'articolo **39** dello Statuto, assolvono compiti tecnici ed organizzativi che sono definiti da ciascuna specialità anche nei regolamenti delle Competizioni e dei Giocatori.

c) Il Comitato Provinciale, nel rispetto delle norme e delle direttive emanate dagli organi centrali e dai Comitati Regionali, ha la facoltà di proporre al Consiglio Federale, tramite il Comitato Regionale, l'istituzione di Comitati e Commissioni per conferire loro specifici incarichi per particolari fini istituzionali in campo tecnico-organizzativo. I settori per i quali si ritiene indispensabile l'istituzione di un Comitato o di una Commissione, sono individuati nei seguenti:

- amministrativo;
- arbitrale;
- attività giovanile;
- **attività femminile;**
- programmazione e regolamentazione tecnica;
- stampa e promozione.

I componenti sono proposti dal Comitato Provinciale e nominati dal Consiglio Federale. La loro nomina è compatibile con qualunque altra carica ricoperta nell'ambito della Federazione.

Gli stessi rispondono direttamente del loro operato al Comitato Provinciale dal quale dipendono. Il lavoro di ciascun Comitato o Commissione è coordinato da un Consigliere Provinciale appositamente nominato dal Comitato Provinciale. I Comitati e le Commissioni durano in carica un anno e i loro membri possono essere confermati.

d) il Comitato Provinciale trasmette al Comitato Regionale competente la relazione programmatica ed il rendiconto da sottoporre al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità annualmente indicate dal Consiglio Federale stesso.

ARTICOLO 55 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA PROVINCIALE

1) Composizione - Ai sensi dell'articolo **40** dello Statuto, il Consiglio di Presidenza Provinciale è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente e da un Consigliere designato nella prima riunione utile del Comitato Provinciale. Funge da Segretario il Segretario del Comitato Provinciale.

2) Funzionalità e compiti - Il Consiglio di Presidenza Provinciale viene convocato dal Presidente del Comitato Provinciale ogni qual volta egli lo ritiene opportuno, mediante convocazione in relazione alle esigenze funzionali ed ai programmi del Comitato Provinciale.

Esso attua le delibere del Comitato Provinciale, provvede a coordinare le attività delle specialità secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato Provinciale, adempie agli obblighi di sua competenza previsti dallo Statuto. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni di cui all'articolo **40** dello Statuto e, in quanto applicabili, le norme stabilite per il Consiglio di Presidenza Federale.

ARTICOLO 56 - IL DELEGATO PROVINCIALE

1) Ai sensi dell'articolo **41** dello Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale per le Province in cui non sia possibile costituire un Comitato Provinciale in virtù dell'articolo **39** punto 1) dello Statuto.

I fini del Delegato Provinciale sono quelli di assicurare la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività federale. Egli risponde direttamente al Consiglio Federale.

2) L'incarico di Delegato Provinciale ha durata quadriennale. Ogni anno il Delegato Provinciale deve presentare tramite il Comitato Regionale competente per territorio, al Consiglio Federale una dettagliata relazione **circa l'esito** del proprio mandato, al fine di **consentire la valutazione** del suo operato e di decidere circa le iniziative più appropriate da adottare per lo sviluppo dell'attività federale nella Provincia di riferimento.

3) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

ARTICOLO 57 – RICORSI

In occasione delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, qualora un componente avente diritto a voto riscontri irregolarità durante i lavori assembleari, può presentare **ricorso** alla Corte Federale entro i 5 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea.

La decisione della Corte Federale dovrà essere adottata entro i successivi 30 giorni dal ricevimento del ricorso di cui sopra.

A pena di improcedibilità, i ricorsi devono essere spediti con lettera raccomandata a/r, indirizzata alla Corte Federale presso la Segreteria Generale, entro e non oltre i 5 giorni successivi allo

svolgimento dell'Assemblea, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa per ogni singolo ricorrente il cui importo è stabilito dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 58 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI n. 555 il 29 novembre 2006